

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO A TERZI DI INCARICHI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1.1 Il presente regolamento disciplina le modalità secondo le quali la Fondazione INPHOTEC conferisce incarichi di collaborazione esterna per l'espletamento di determinati compiti all'interno di un progetto.

Art. 2

Natura e presupposti degli incarichi

2.1 Per collaborazioni esterne si intendono le prestazioni di opera autonoma nelle tipologie previste dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, e dall'art. 61 del decreto legge n. 276/03 noto come "decreto Biagi" nonché, per gli aspetti fiscali, la tipologia di cui agli artt. 49 comma 1, e 81 comma 1 lettera l del D.P.R. 917/86 e successive modificazioni e integrazioni.

2.2 Il regolamento riguarda quindi l'attivazione di contratti di collaborazione occasionale, professionale e di "lavoro a progetto o a programma".

2.3 Gli incarichi di prestazione d'opera autonoma di cui ai commi precedenti potranno essere conferiti per lo svolgimento di attività di ricerca o di formazione, o di coordinamento della ricerca o della formazione, qualora presso la Struttura di cui all'art. 1 dell'Ordinamento dei Servizi ove si svolge il progetto o programma non siano disponibili al momento risorse professionali interne utilizzabili per tale scopo.

Art. 3

Soggetti destinatari

3.1 Gli incarichi di prestazione d'opera autonoma di cui all'art.2 potranno essere conferiti alle seguenti categorie di soggetti:

- a. esperti con qualificazione e/o esperienza specifica in relazione alla prestazione richiesta, anche afferenti alla Fondazione;
- b. professionisti regolarmente iscritti ad Albi, Elenchi o Ruoli per attività professionali per l'esercizio delle quali tale iscrizione è obbligatoria;
- c. dipendenti pubblici o privati di comprovata esperienza e professionalità.

3.2 Tali incarichi non possono essere in nessun caso conferiti a personale dipendente della Fondazione.

Art. 4

Caratteristiche della prestazione

4.1 La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; ne devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso relativo.

4.2 L'incarico di prestazione d'opera autonoma di cui all'art.2 deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere conferito nell'ambito di un progetto, programma, corso o circoscritta attività che necessita del ricorso a personale esterno come definito nell'art.3;
- b) deve avere un oggetto specificatamente determinato e non genericamente definito;
- c) l'oggetto deve essere congruente e utile alle finalità del progetto o all'attività da svolgere;
- d) essere svolto in piena autonomia circa il luogo e le modalità di esecuzione e non comportare obblighi di orario (fatta salva la necessità di indicare a posteriori il tempo speso

per svolgere l'attività secondo quanto le modalità richieste dalla rendicontazione di progetti finanziati dalla Comunità Europea);

f) essere temporalmente definito;

g) essere compensato con importo predefinito e adeguato all'incarico conferito;

h) deve prevedere la consegna di un *opus* (relazione finale, prototipo, ecc.), e ove ritenuto necessario può essere prevista la presentazione in corso d'opera di relazioni periodiche attestanti lo stato di avanzamento dell'attività.

4.3 E' consentito che, per l'esecuzione della prestazione, il prestatore d'opera si avvalga delle attrezzature della Fondazione, qualora il collaboratore stesso lo richieda, purché egli operi in autonomia e compatibilmente con le esigenze operative della Struttura. In tal caso è necessario che il prestatore provveda ad attivare senza oneri per la Fondazione idonea copertura assicurativa antinfortunistica e ne consegni copia alla Direzione Generale della Fondazione

Art. 5

Modalità di conferimento degli incarichi

Procedura per i conferimenti di incarico a gravare su finanziamenti pubblici senza vincoli di riservatezza

5.1 Per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo o di formazione, nel caso in cui il responsabile dell'attività accerti l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili presso la struttura, questi può richiedere al Direttore Generale l'autorizzazione alla stipula del contratto di prestazione autonoma.

5.2 La richiesta di autorizzazione al conferimento di incarico, redatta in conformità alle prescrizioni del presente regolamento, sottoscritta dal responsabile dell'attività titolare dei fondi che inoltra la richiesta, dovrà essere motivata ed indicare:

a. l'oggetto della prestazione- con dettagliata indicazione dell'attività da svolgere nel caso di richiesta di "lavoro a progetto";

b. l'impossibilità di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali disponibili in quel momento presso la struttura;

c. che il prestatore d'opera deve corrispondere a quanto previsto dall'art.3;

d. che le caratteristiche della prestazione devono corrispondere a quanto previsto dall'art.4;

e. il termine finale per l'esecuzione della prestazione e per la presentazione dell'*opus* finale o delle relazioni intermedie;

f. l'ammontare del compenso pattuito e la dichiarazione di congruità dello stesso come richiesto dall'art.7 ;

g. i fondi su cui grava la spesa con l'indicazione del progetto che presentano la necessaria copertura finanziaria.

5.3 Ottenuta l'autorizzazione dei competenti Organi la Direzione Generale provvederà a dare pubblicità sul sito web della Fondazione all'avviso di selezione mediante procedura di valutazione comparativa per il conferimento dell'incarico.

5.4 L'avviso dovrà contenere l'indicazione della struttura proponente, i soggetti destinatari, l'indirizzo (anche via e-mail) a cui inviare la domanda, il termine per la presentazione della domanda, la durata, la sede, l'oggetto e il compenso, con l'indicazione del progetto cui la prestazione fa riferimento.

5.5 Alle domande, che dovranno pervenire entro sette giorni dalla data di inserimento sul sito web dell'avviso, dovrà essere allegato un *curriculum vitae et studiorum* che verrà valutato da uno o più esperti di comprovata esperienza in materia nominati dal Direttore Generale. Individuato il soggetto idoneo dal gruppo di esperti, l'approvazione degli atti e l'autorizzazione alla stipula del contratto verrà effettuata dal Presidente della Fondazione.

5.6 I contratti vengono sottoscritti dal prestatore d'opera e dal Presidente della Fondazione.

5.7 Il contratto dovrà essere stipulato in forma scritta, mediante scrittura privata e dovrà contenere tutte le indicazioni richieste dalle lettere da a) a g) del comma 5.2 del presente regolamento.

5.8 Il titolare dei fondi e il responsabile dell'attività che hanno inoltrato la richiesta sono responsabili, per quanto di competenza, della vigilanza sulla regolare esecuzione del contratto.

Art. 6

Modalità di conferimento degli incarichi

Procedura per i conferimenti di incarico a gravare su progetti finanziati da Società private e da Enti pubblici con vincolo di riservatezza

6.1 Per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo o di formazione, nel caso in cui il responsabile dell'attività accerti l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili presso la struttura, questi può richiedere al Direttore Generale l'autorizzazione alla stipula del contratto di prestazione autonoma.

6.2 Nel caso in cui si tratti di richieste per l'attivazione di collaborazioni che riguardino attività da svolgere a favore di Ditte/Enti che per la loro natura vengano identificate come "riservate" verranno attivate procedure specifiche nella diffusione delle informazioni; per le quali il Direttore Generale valuterà caso per caso il grado di riservatezza necessario.

6.3 La richiesta di autorizzazione al conferimento di incarico, redatta in conformità alle prescrizioni del presente regolamento, sottoscritta dal responsabile dell'attività titolare dei fondi che inoltra la richiesta, dovrà essere motivata ed indicare:

- a. l'oggetto della prestazione- con dettagliata indicazione dell'attività da svolgere nel caso di richiesta di "lavoro a progetto";
- b. l'impossibilità di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali disponibili in quel momento presso la struttura;
- c. che il prestatore d'opera deve corrispondere a quanto previsto dall'art.3;
- d. che le caratteristiche della prestazione devono corrispondere a quanto previsto dall'art.4;
- e. il termine finale per l'esecuzione della prestazione e per la presentazione dell'*opus* finale o delle relazioni intermedie;
- f. l'ammontare del compenso pattuito e la dichiarazione di congruità dello stesso come richiesto dall'art.7;
- g. i fondi su cui grava la spesa con l'indicazione del progetto che presentano la necessaria copertura finanziaria.
- h. dichiarazione a cura del responsabile dell'attività in merito alle modalità di individuazione e selezione del prestatore d'opera attivate per garantire la trasparenza nell'assegnazione dell'incarico;
- i. il soggetto proposto per l'assegnazione dell'incarico e relativo *curriculum vitae*.

6.4 Ottenuta l'autorizzazione dei competenti Organi la Direzione Generale provvederà ad attivare il contratto.

6.5 I contratti vengono sottoscritti dal prestatore d'opera e dal Presidente della Fondazione.

6.6 Il contratto dovrà essere stipulato in forma scritta, mediante scrittura privata e dovrà contenere tutte le indicazioni richieste dalle lettere da a) a g) del comma 2 del presente articolo.

6.7 Il titolare dei fondi e il responsabile dell'attività che hanno inoltrato la richiesta sono responsabili, per quanto di competenza, della vigilanza sulla regolare esecuzione del contratto.

Art. 7

Misura del compenso

7.1 Il compenso deve essere quantificato in relazione alla capacità professionale del soggetto incaricato e al valore dell'opera, facendo ogni utile riferimento, se possibile, anche a tariffe professionali o agli usi.

Art.8

Proprietà intellettuale

8.1 I diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati dell'attività svolta dal prestatore d'opera autonoma nonché su eventuale strumentazione, brevetti, libri, manuali, metodologie, programmi e software eventualmente prodotti saranno esclusivamente della Fondazione.

8.2 Fatti salvi i diritti degli inventori la Fondazione sarà unico titolare dello sfruttamento economico dei risultati eventualmente suscettibili di applicazione industriale.

Art. 9

Norma finale

9.1 Il conferimento di incarichi di prestazione d'opera autonoma non dà luogo a rapporti di lavoro subordinato, nel rispetto della normativa vigente.

9.2 Gli incarichi di cui al presente regolamento possono dare luogo esclusivamente a rapporti di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

9.3 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.